

«Ricondurre il perduto al bene»
Delinquenza minorile e rieducazione dell'infanzia traviata:
dibattito e nascita di una Magistratura per i minori
nel Canton Ticino (1856-1941)

Annamaria Valenti

Premessa

La storia della criminalità è un filone della storia sociale scoperto in tempi assai recenti dalla storiografia. I primi lavori risalgono ai primi anni Ottanta del Novecento e le scuole all'avanguardia sono quella britannica e quella francese, che hanno toccato in maniera approfondita molteplici aspetti della materia. Ma se per Francia e Inghilterra i lavori a disposizione sono molti e coprono un ampio arco temporale (dal XVI secolo al XX secolo), negli altri Paesi europei il numero delle opere sono decisamente minori e soprattutto non coprono il XX secolo. Per ciò che concerne la Svizzera, si tratta di una tematica relativamente nuova, che ha catturato l'interesse degli storici solo da un decennio a questa parte. Tra i lavori più interessanti, in questo senso, vanno menzionati quelli dello storico Michel Porret. Per ciò che riguarda il Ticino, l'interesse per la storia della criminalità ha attecchito da qualche anno, ma si tratta spesso di tesi di laurea che non hanno dato vita a pubblicazioni e hanno l'inconveniente di concentrarsi soprattutto sul Medioevo ed epoca moderna, trascurando il XIX e XX secolo. Riguardo al tema del mio contributo, ovvero la delinquenza minorile, le opere della storica romanda Martine Ruchat¹ costituiscono una pietra miliare. In Ticino, si tratta di un filone totalmente inesplorato, malgrado il vivo interesse sviluppato dalla storiografia ticinese nei confronti dell'infanzia. Ad averne parlato, anche se in maniera marginale, è stato solo Rosario Talarico, nel suo saggio *L'igiene della stirpe*².

Il mio, dunque, vuole essere un primo e timido tentativo di approccio alla tematica, che non ha la pretesa (né l'ambizione) di essere esaustivo e completo. Data la vastità del tema e delle sue molteplici correlazioni, ho scelto di limitare la mia esposizione alla ricostruzione del dibattito che si svolse in Ticino tra fine Ottocento e la prima metà del Novecento, circa l'esigenza di creare un apparato legislativo specifico per i minori (1934) e soprattutto di istituire una Magistratura minorile (1941). Il tentativo è quello di illustrare le tappe di un lungo e difficile percorso, cercando di mettere in luce anche chi fossero i protagonisti del dibattito e quali le idee alla base della loro azione. Si tratta insomma di cercare di analizzare attraverso quali argomenti e vie si snodò la discussione in un contesto micro, dopo aver valutato la situazione a livello macro. Un tentativo, va sottolineato, limitato dall'esiguità delle fonti al momento a mia disposizione.

Delinquenza minorile: una piaga mondiale

¹ M. Ruchat, *L'oiseau et le cachot: une histoire de l'éducation correctionnelle au XIX siècle en Suisse romande (1800-1913)*, Carouge-Genève, Ed. Zoé, 1993.

² R. Talarico, *L'igiene della stirpe*, in R. Ceschi (a cura di), *Storia del Cantone Ticino. Il Novecento*, Bellinzona, edizioni dello Stato, 1998, pp. 449-474.

La problematica della delinquenza minorile fece la sua apparizione in occidente alla fine dell'Ottocento, sospinta dalla constatazione che in tutti i paesi europei ed extra-europei si stesse assistendo a un vertiginoso aumento del fenomeno, tanto da essere descritto e percepito come una delle più importanti e gravi piaghe sociali dell'epoca. Il problema destò l'attenzione di numerosi studiosi, dando luogo a svariate interpretazioni sulle sue possibili cause. Grazie allo sviluppo del sapere scientifico, nacquero in quel periodo una serie di teorie che vedevano in qualsiasi forma di devianza o comportamento ritenuto « antisociale» il prodotto di una combinazione di predisposizioni ereditarie e fattori socio-ambientali negativi. In particolare, la moderna teoria criminologica coniata da Ferri e Lombroso creò la figura del delinquente minorenni. Ciononostante, all'epoca dominava la convinzione che grazie al potere dell'educazione, ogni ragazzo «traviato» poteva essere redento e riportato al consorzio civile. Un pensiero la cui diffusione è stata possibile grazie alla nascita di una differente sensibilità sociale nei confronti dell'infanzia, oltre che dall'abolizione del concetto di punizione corporale che proprio alla metà dell'Ottocento fu sostituito con quello di correzione o rieducazione del delinquente. E fu proprio in un contesto intento ad andare alla ricerca delle misure idonee da adottare per reprimere la delinquenza minorile che nacque l'esigenza di istituire un apparato legislativo appositamente concepito per i minori e soprattutto di istituire organismi giuridici separati da quelli degli adulti, vale a dire i Tribunali per i minori. A livello penale, infatti, in tutto l'Occidente, per i bambini al di sopra dei dieci anni accusati di aver commesso un reato scientemente, venivano applicate le medesime procedure valide per gli adulti e soprattutto venivano giudicati dagli stessi organi. Per di più, in caso di detenzione, venivano collocati nelle medesime strutture carcerarie. La differenza risiedeva solo nella pena da scontare, più mite rispetto a quella inflitta a un adulto.

Il primo Tribunale minorile fu istituito nel 1899 nell'Illinois, negli Stati Uniti. Il *Juvenile Court Act* aveva scopi rieducativi e allo stesso tempo punitivi: pur mantenendo le stesse procedure, stabilì che tutti i bambini sotto i sedici anni dovessero essere giudicati separatamente rispetto agli adulti e che nei penitenziari venissero collocati in celle lontane dagli adulti. La società delegava al giudice il compito di studiare il ragazzo deviante e di procedere alla sua correzione. In questo codice era prevista la *probation* (messa alla prova) del minore, che poteva essere affidato ad un ufficiale volontario o stipendiato³. Nel Regno Unito il Tribunale per i minori fu istituito nel 1908 a Londra, con il *Children Act*: tutti gli adolescenti con età superiore ai sedici anni che si erano macchiati di qualsiasi reato o turbamento dell'ordine pubblico potevano essere condotti davanti alla corte e una volta condannati finivano nel carcere degli adulti. Questa legge abolì tuttavia la pena di morte per i minori. Tra gli anni Dieci e gli anni Trenta del Novecento, tutti gli Stati si chinano sulla questione e vennero organizzati anche congressi internazionali⁴. Il più significativo fu quello svoltosi nel 1910 a Washington dalla Commissione penitenziaria del Congresso internazionale, che fissò i cardini di quella che doveva essere la procedura per i minorenni. Due gli interrogativi che guidarono i lavori:

«Questione prima: i giovani delinquenti devono essere sottoposti alla procedura applicata agli adulti?
Questione seconda: In caso di risposta negativa, quali sono i principi che dovrebbero orientare la procedura applicabile ai fanciulli e adolescenti?»⁵

³ S. Gallo, *La giustizia penale minorile*, Corso di formazione di Psicologia giuridica, psicopatologia e psicodiagnostica forense, Associazione italiana di Psicopatologia giuridica, Roma, 2003, (rivista on-line, www.aipgitalia.org).

⁴ S. Zeli, *Delinquenza minorile. Studio legislativo*, Bellinzona, Tipografia Leins e vescovi, 1940.

⁵ S. Zeli, *Delinquenza minorile*, op. cit., p. 21.

Il Congresso di Washington definì anche le linee guida che dovevano accompagnare l'azione degli Stati: la parola d'ordine era separazione dal mondo degli adulti. Non solo il giovane non avrebbe dovuto essere arrestato come un adulto normale, ma anche il dibattimento non si doveva svolgere negli stessi luoghi in cui si processavano gli adulti.

L'anno successivo fu convocato a Parigi un congresso appositamente pensato per discutere sui Tribunali dei minori. A causa della deflagrazione del Primo conflitto mondiale, i lavori subirono una battuta d'arresto e ripresero solo nel 1924, quando la Commissione penitenziaria, riunitasi a Londra, decise di elaborare un'inchiesta tra tutti i paesi membri i cui risultati furono pubblicati tre anni dopo. Della questione si interessò anche la Società delle Nazioni, che coordinò la summenzionata inchiesta attraverso il Comitato per la protezione dell'infanzia. Tra gli anni Venti e gli anni Trenta, tutti gli Stati europei istituirono i loro tribunali dei minori e vararono un'apposita legislazione⁶. Anche la Svizzera prese parte alla discussione internazionale.

Dibattito e Tribunali dei minori in Svizzera

Sulla scorta di quanto stava avvenendo a livello internazionale, il dibattito sul problema giuridico dei minori attecchì anche in Svizzera, dove se ne cominciò a parlare sin dalla fine del XIX secolo. I soli cantoni che all'epoca disponevano di norme specifiche e una speciale corte per i minori, erano i cantoni di Neuchâtel e Berna, che nel 1893 sottrassero i fanciulli in età scolare alla normale magistratura, sottoponendoli all'autorità scolastica. Appare evidente, dunque, il grande ruolo conferito alla scuola, dimostrando una volta in più come la questione «delinquenziale» fosse percepita una questione di pertinenza educativa più che giuridica. Si trattava di un primo timido tentativo di affrontare la problematica, anche se con scarsi risultati: questi organi, infatti, vennero abbandonati assai presto, restando inutilizzati. Ciononostante, uno dei pregi di tale movimento, fu quello di spingere all'approfondimento della problematica sul trattamento differenziato per i minori. A fornire ulteriore stimolo, furono le riflessioni innescate dall'introduzione del nuovo codice civile svizzero (1912) - che istituì una serie di importanti norme a tutela dell'infanzia - ma soprattutto le discussioni sorte nell'ambito dei lavori preparatori per il nuovo Codice penale svizzero, il quale prevedeva norme specifiche per i minori, alle quali tutti i cantoni avrebbero dovuto uniformarsi.

La questione venne affrontata a livello nazionale nel 1909, su iniziativa dell'Assemblea della Società svizzera dei giuristi, che si riunì per analizzare quale fosse la situazione nella Confederazione, circa la questione dei Tribunali per i minori. Al termine dei lavori, l'Assemblea si pronunciò a favore della creazione di tali organismi nel maggior numero di cantoni possibile. A quella, seguirono numerose altre giornate di studio dedicate alla tematica. Tra i più citati dalle fonti, i tre *Congressi pro tribunale dei minori* che ebbero luogo a Zurigo rispettivamente nel 1912, nel 1930 e nel 1939. A sottolineare quanto l'educazione - o meglio - il potere della rieducazione fosse rilevante all'interno della discussione, va notato che tutti e tre i congressi furono patrocinati da Pro Juventute. Questi diversi simposi costituirono il luogo in cui lentamente si andò formando la nuova mentalità della classe dirigente. Un mutamento, che tra gli anni Dieci e gli anni Trenta del Novecento, portò molti cantoni a introdurre nel loro apparato legislativo norme speciali per i minori. Va sottolineato che, data

⁶ In Francia il Tribunale dei Minori venne istituito nel 1912, nel 1921 in Olanda, nel 1922 in Germania. In Italia, invece, nel 1934, in pieno fascismo, anche se vi erano già interessanti disposizioni nel Codice Zanardelli (il quale stabiliva che il minore sotto i nove anni non era imputabile, però era sottoposto a misure di sicurezza se disubbidiva all'autorità paterna). Sintesi scritta sulla base di G. Borella, *Il problema della delinquenza minorile nella Svizzera e nel Ticino*, Mazzucconi Lugano, 1943 (Tesi di laurea presentata all'Università di Berna, Facoltà di diritto, rel. E. Delaquis) e S. Gallo, *La giustizia penale*, op. cit.

l'assenza di un codice penale unificato fino al primo gennaio 1942, ogni cantone legiferò singolarmente, determinando l'esistenza di modelli differenti tra loro. Da un lato esisteva la realtà dei cantoni più progressisti che si dotarono di una legislazione completa. Il primo a muoversi in questo senso fu San Gallo, che nella legge di procedura penale del 1912, diede vita a tribunali speciali composti da tre membri del tribunale distrettuale e due della Commissione per la protezione dei giovani. Si procedette anche alla creazione della *Jugendschutzkommission*, alla quale spettava il compito di aiutare il magistrato nell'istruttoria, occupandosi in particolare dell'inchiesta sociale (ossia la valutazione delle condizioni economiche, sociali, familiari e caratteriali del ragazzo). Inoltre, fu incaricata di sorvegliare il ragazzo liberato durante il tempo di prova, introducendo per la prima volta in Svizzera il principio di «libertà sorvegliata». A questo modello, si ispirò nel 1926 anche Appenzello esterno. Secondo in ordine di tempo, il canton Ginevra, che creò nel 1913 la Camera penale per i minorenni. Tuttavia, fu solo nel 1935 che istituì un Tribunale specializzato, formato da un presidente giurista, da un medico e da un pedagogo, conferendo inoltre anche alle donne il diritto di essere elette.⁷ Per ciò che concerne Zurigo, il nuovo codice di procedura fu promulgato nel 1919 e conteneva un intero capitolo concernente i delinquenti minorenni, che definiva le pene e le misure da prendere contro ragazzi ed adolescenti. Quello stesso anno, il Consiglio di Stato zurighese istituì l'ufficio cantonale della gioventù. Stando alle fonti, però, sembra che nel 1944 il previsto tribunale non fosse ancora entrato in funzione⁸; esisteva solo l'istruttore speciale, il *Jugendanwalt*. Sulla stessa linea di Zurigo, anche il canton Berna, che nel 1930 istituì pure il *Jugendanwalt*, scegliendo volutamente di non istituire corti speciali. In alcuni contesti prevalsero soluzioni intermedie: è il caso del canton Vaud, che nel 1939 introdusse norme di tipo materiale nel codice penale, ma senza procedere all'istituzione né di una procedura speciale né di una apposita magistratura per i minori. Fu creato anche un segretariato per i minorenni, ma completamente estraneo all'ordinamento giudiziario⁹. Lo stesso valse anche per Argovia, che nel 1932 si dotò di un apparato legislativo per i minorenni, ma senza modificare né le procedure né l'organizzazione rispetto agli adulti. Vi furono poi cantoni che oltre a norme materiali, introdussero anche regole di procedura speciali. È il caso di Sciaffusa, Friburgo e Basilea. Quest'ultimo, insieme a Neuchâtel, conferì la competenza dei minori delinquenti ai tribunali di tutela. Non è un caso, dato che, come vedremo in seguito, intercorreva un legame strettissimo tra infanzia abbandonata e infanzia deviata.

Il canton Ticino fu tra gli ultimi cantoni a varare una legge e creare una magistratura separata per i minorenni, istituite rispettivamente nel 1934 e nel 1941. Vediamo secondo quali principi si sviluppò la tematica.

La piaga della delinquenza minorile in Ticino e la sua repressione. Il lungo cammino verso i Tribunali dei minori.

La questione della delinquenza minorile destò l'attenzione dell'intera classe politica ticinese a partire dalla fine del XIX secolo, proseguendo ben oltre al secondo dopoguerra. La problematica, su cui aleggiava una buona dose di allarmismo, era legata indissolubilmente alla preoccupazione suscitata dall'infanzia abbandonata: era in aumento, stando alla retorica del tempo, il numero dei bambini abbandonati a loro stessi, sia dal punto di vista materiale (soprattutto orfani e figli illegittimi), sia dal punto di vista morale (figli accuditi da un solo genitore, spesso trascurati e privi di istruzione). Una

⁷ J. Depierraz, *Les tribunaux pour enfants: le droit désirable en application du titre V du Code pénal vaudois du 17 octobre 1931*. Thèse de droit. Lausanne, H. Held, 1934.

⁸ Cfr. G. Borella, *Il problema della delinquenza minorile*, op. cit., p. 15.

⁹ S. Zeli, *Delinquenza minorile*, op. cit., p. 11.

preoccupazione legata alla concezione che l'infanzia abbandonata fosse l'anticamera della criminalità. A questa, occorre affiancare il timore per il decadimento morale e fisico a cui la popolazione ticinese era soggetta, generato dal diffondersi di problemi sociali come l'alcolismo, la tubercolosi e la sifilide. La modernizzazione dei costumi, inoltre, corrompeva gli antichi valori morali. La discussione, dunque, va inserita in un contesto culturale improntato alla preoccupazione per il futuro della Nazione, esposta al declino sotto ogni punto di vista.

Le prime tracce di una discussione parlamentare sul problema dei fanciulli «traviati» risale al 1856 e affronta una questione che diverrà un vero e proprio *leitmotiv* nel dibattito, ossia l'esigenza di creare nel Cantone un apposito istituto per accogliere e rieducare i discoli¹⁰, quei ragazzi ritenuti «difficili e irrequieti», che se trascurati sarebbero caduti nella delinquenza vera e propria. Negli anni seguenti, ad aggiungere nuova linfa alle riflessioni, fu la pubblicazione di uno studio condotto dal procuratore pubblico Brenno Gallacchi, intitolato *I delinquenti minorenni. Nel progetto di codice penale svizzero. Nel diritto cantonale. Nella legislazione europea*¹¹. Gallacchi fu uno dei primi a sostenere che fosse oramai tempo per il Ticino di adeguare la sua legislazione in materia di minori allo spirito del tempo, chiedendo per loro un trattamento differente da quello riservato agli adulti. Le norme vigenti allora si basavano sul Codice penale ticinese del 1873, che prevedeva l'imputabilità dei fanciulli sotto i 12 anni. Per i ragazzi di età superiore, andava appurato se il reato fosse stato commesso con discernimento: in caso negativo, si decretava il non luogo a procedere. In caso positivo, invece, il minore veniva giudicato e condannato con le stesse procedure di un adulto, salvo ricevere pene più miti. Se veniva inflitta una pena detentiva, il reo veniva collocato nelle medesime strutture carcerarie degli adulti. Nel suo scritto, Gallacchi sottolineava come questo tipo di approccio fosse oramai obsoleto; occorreva dunque una modernizzazione della legislazione ticinese mettendola al passo con quanto accadeva nel resto dei Paesi occidentali e col nuovo spirito che pervadeva il diritto. Ma il contributo del procuratore ci consente di stabilire come anche alle nostre latitudini, sin dall'inizio del Novecento, fosse penetrata l'idea che alla base del fenomeno delinquenziale vi fossero fattori ereditari, oltre che di tipo socio-ambientale:

«Come è mai possibile che da genitori che vivono in luoghi luridi, una vita di stenti senza la consolazione di un sorriso di sole e di virtù ignari delle soddisfazioni di una coscienza onesta, inconsci del valore della pubblica stima, dediti ai vizi e alle nefandezze d'una vita senza scopo morale, come è mai possibile che nascano figli virtuosi, buoni padri di famiglia, cittadini utili alla patria? Da genitori ubriacconi la legge inesorabile della ereditarietà vuole che nasca una prole viziosa col lungo e doloroso strascico di malattie degenerative. La tendenza al furto, all'assassinio è il triste retaggio che i padri corrotti lasciano ai figli innocenti»¹²

Non possiamo stabilire con certezza quale influenza abbia avuto lo scritto di Brenno Gallacchi, tuttavia, l'anno seguente, ossia nel 1910, per la prima volta in assoluto si parlò esplicitamente di Tribunali minorili in Parlamento. E fu grazie all'onorevole Molo, che presentò una mozione in cui chiedeva al Consiglio di Stato di studiare un progetto per l'istituzione di un Tribunale per i minori e

¹⁰ Dato che una simile struttura non esisteva, il Consiglio di Stato era obbligato a inviare i fanciulli incappati in guai con la legge, oltralpe. Nel 1856, il consiglio di stato stilò un rapporto per chiedere al Gran Consiglio di dare un sussidio di 200 franchi all'istituto per i discoli di Lucerna. Nel 1840 la società svizzera di utilità pubblica aveva eretto l'istituto di Bächten, nel canton Berna, istituto in cui venivano inviati anche i ticinesi. Tuttavia, esisteva un problema: era soprattutto un istituto per ragazzi protestanti. La società di utilità pubblica, infatti, voleva creare un istituto in un cantone cattolico "a vantaggio esclusivo dei derelitti fanciulli appartenenti alla cattolica confessione". Qualche tempo prima, infatti, il governo aveva presentato istanza per fare ammettere un discolo ticinese, ma era stata respinta.

¹¹ B. Gallacchi, *I delinquenti minorenni. Nel progetto di codice penale svizzero. Nel diritto cantonale. Nella legislazione europea*, Bellinzona, Colombi, 1909, pp.26-27.

¹² B. Gallacchi, *I delinquenti minorenni*, op. cit., pp.26-27.

di chinarsi nuovamente sulla creazione di un istituto per minorenni discoli e delinquenti, riferendone poi in Parlamento. L'iniziativa Molo ebbe il pregio di condurre alla nomina di una speciale commissione parlamentare¹³, incaricata di approfondire entrambe le questioni e di elaborare un progetto. Tuttavia, rimase lettera morta. La questione dell'istituto fu riproposta tre anni più tardi, tramite una mozione presentata nel 1913 dall'onorevole Tamò, che proponeva di varare in maniera sollecita un progetto di legge « per la creazione di un istituto educativo speciale per i ragazzi discoli ed abbandonati nella scuola agricola di Mezzana». Una proposta definita lodevole da tutti i suoi colleghi, ma cassata e rimandata a tempi migliori. Il dibattito riprese e si fece più serrato all'indomani della fine della Grande guerra, incalzato forse anche dalla percezione di una recrudescenza della criminalità nelle giovani generazioni. Nel 1918 è il deputato liberale Angelo Tamburini (futuro direttore del Dipartimento dell'educazione) a riportare la questione dei tribunali al centro delle discussioni, con un'ennesima mozione. Questa la sua richiesta:

«[...] visto il crescente numero dei delinquenti minorenni e la necessità di creare un ente speciale per giudicare ed educare questi adolescenti, il sottoscritto propone che il lod[evole] Consiglio di stato abbia a presentare un progetto di legge per la istituzione di un tribunale speciale composto dal Presidente del tribunale d'appello, del direttore del manicomio e di un docente e di curare poi l'educazione in un apposito reparto dell'Istituto agricolo cantonale.»¹⁴

In coincidenza col periodo seguente alla fine del primo conflitto mondiale, aumentò anche l'attenzione e la preoccupazione della classe dirigente nei confronti dell'infanzia abbandonata, probabilmente a causa del diffuso pauperismo. Non è raro, infatti, trovare riferimenti nelle fonti dell'epoca a «bande di monelli» che girovagavano senza meta nelle città. E che esistesse una precisa equazione «bambini abbandonati» uguale «possibili delinquenti» ce lo confermano ancora una volta le parole di Tamburini:

«La questione dell'infanzia abbandonata preoccupa a tempo la mente di sociologi e pubblici amministratori, ma ben poco di pratico e concreto si è concluso in Ticino. [...] La precoce criminalità dei fanciulli abbandonati è purtroppo una piaga dolorosa che fa melanconicamente pensare a qual brutta sorte ci prepara l'avvenire, se tutti noi non ci preoccuperemo seriamente di redimere questi poveri paria dell'umana società. Estirpiamo dal loro cuore e dalla loro mente i vizi ed i mali in cui sono coinvolti ed un giorno essi non saranno solo riabilitati ma col senno e col lavoro diverranno utili al paese»¹⁵

Ma per quanto nei discorsi non si cessi di fare riferimento a una situazione oramai allarmante, nelle istituzioni permaneva un forte immobilismo. Negli anni interbellici, il dibattito si fece più intenso e approfondito, arrivando a fare un salto di qualità: si vennero a toccare alcuni nodi focali giuridici della questione. Ne è un esempio la discussione sui discoli svoltasi nel 1923 in Gran Consiglio. Ad aprire i lavori l'intervento di Angelo Tamburini, che invitava la classe politica a muoversi, se si aveva a cuore il futuro della nazione:

«Il diffondersi della criminalità fra i minorenni è impressionante. La piaga si propaga celermente e se lo Stato o l'iniziativa privata non pensano di porvi rimedi radicali molto si avrà a temere per le nuove generazioni.»¹⁶

¹³ La commissione era composta dagli onorevoli Borella, Bernaschina, Molo, Rusca Mario, Felice Rossi. Cfr. ASTi, Verbali del Gran Consiglio, sessione 22.11.1909, p. 78. La commissione decise nel 1910 di accogliere la proposta Molo e venne rimandata al Consiglio di stato per lo studio e riferimento.

¹⁴ ASTi, Atti del Gran Consiglio, seduta ordinaria autunnale 28.1.1938, p.937.

¹⁵A. Tamburini, *L'infanzia abbandonata*, in "Pro Juventute", 1920, n. 6, pp. 266-268, p. 267.

¹⁶ ASTi, Atti del Gran Consiglio, 8.1.1923, p. 119

Ma quantificare precisamente cosa significasse « celermente» e «impressionante», non è impresa facile, data la mancanza di dati statistici, in particolare di medio-lungo periodo. Le uniche informazioni a nostra disposizione sono quelle che ci fornisce lo stesso Tamburini, il quale dichiara che «i discoli nel cantone sono 80, con gli anormali arrivano a 344». In quella seduta l'onorevole Galli presentò una nuova proposta inerente alla creazione dell'istituto per i discoli, suggerendo di erigerlo ad Ascona, presso il Collegio Papiro¹⁷. L'idea era che pur utilizzando una struttura ecclesiastica, lo Stato potesse esercitare la sua autorità sull'istituto nominando un suo delegato nel Consiglio di amministrazione. Un progetto che raccolse sì il plauso del Parlamento, ma che però venne rinviato. Alla base della decisione, vi erano sì motivi di tipo economico (occorreva stanziare quindici mila franchi annui sotto forma di sussidio), ma soprattutto – e questo era uno dei nodi fondamentali – questioni di principio giuridico. A illustrarci il punto focale della questione è il deputato Ferri, che pur essendo d'accordo con la creazione dell'istituto, chiese il rinvio sollevando un'importante problematica» [Mi] sembra che non sia data la nozione giuridica di ciò che si intenda per discolo. Si potrà privare un padre della patria potestà perché noi riteniamo che un suo figlio è un discolo?»¹⁸. In linea con Ferri, anche il Consigliere di Stato Cattori, che vedeva una strettissima connessione tra la proposta presentata dal granconsigliere Galli e quella della riforma penitenziaria presentata nelle settimane precedenti dall'avvocato Bixio Bossi¹⁹. Appoggiava la visione del consigliere di Stato anche l'onorevole Respini-Orelli, che sottolineò proprio l'esigenza di avere una base legale sicura su cui ancorare la decisione dell'internamento, date le sue molteplici implicazioni:

«[...] Il problema trascende dalle questioni materiali. Rinchiudere un ragazzo in un collegio di discoli è diverso che rinchiudere un ragazzo in un collegio comune. L'internamento deve essere decretato da un'autorità: sia essa la famiglia, sia l'autorità tutoria, sia l'autorità giudiziaria.»²⁰

Il progetto sull'istituto di rieducazione, dunque, fu rimandato a tempi più maturi. Ma come spesso succedeva nel nostro Cantone, l'inerzia delle istituzioni fu colmata dall'iniziativa privata, nella fattispecie quella ecclesiastica. Nel 1926, a Riva S. Vitale, venne inaugurato l'Istituto per i discoli S. Pietro Canisio. Un'istituzione fortemente voluta dal vescovo Aurelio Bacciarini, sensibile alla problematica dell'infanzia abbandonata e della delinquenza minorile, come sottolinea l'onorevole Giovanni Tamò:

« I cresciuti inconvenienti dell'abbandono dell'infanzia, la importanza di avere nel nostro cantone un istituto che provveda alla educazione dei discoli ed al loro avviamento ad un'arte o mestiere senza ricorrere a senza ricorrere ad istituti di Paesi e di altra lingua [e di altra confessione, ndr], la necessità di preparare la via ad un tribunale per i minorenni hanno persuaso sua S.E. Monsignor Bacciarini in considerazione della momentanea impossibilità dello Stato di fronte all'urgenza del bisogno ad assumersi questo difficile compito[...]»²¹

¹⁷ Nella seduta di discusse per l'istituzione di un sussidio ad un istituto per discoli (sussidio preso dal decimo della regia degli alcol); Galli propone di dare un sussidio di 3000 franchi per l'istituto dei discoli di Ascona (Papiro). Istituire una borsa di studio da 200 franchi per l'intera retta annua, e fino a un massimo di dodici mila franchi da assegnare in ai discoli che devono essere ricoverati in istituto. Atti del Gran Consiglio, 8.1.1923, p.295.

¹⁸ ASTi, *Atti del Gran Consiglio*, 8.1.1923, p. 295

¹⁹ Malgrado le ricerche, non siamo riusciti a trovare alcuna traccia del testo della proposta. Non conosciamo, dunque, i contenuti.

²⁰ ASTi, *Atti del Gran Consiglio*, 8.1.1923, p. 296

²¹ ASTi, Fondo Dipartimento pubblica educazione, fascicolo XIX. Memoriale dell'onorevole Tamò per presentare un'ordinanza per promuovere l'erezione di un istituto per i discoli (1921).

La direzione dell'istituto venne affidata alla congregazione religiosa dei Guanelliani. Il suo compito era quello di dare un'istruzione elementare e maggiore ai ragazzi «ricoverati» offrendo loro anche la possibilità di imparare un mestiere: tra le professioni proposte, figuravano quella di sarto, calzolaio o falegname. Lo Stato finanziava l'istituto tramite i sussidi erogati direttamente per il soggiorno dei ragazzi discoli. Sappiamo che il primo anno furono 40 i ragazzi ammessi²², con una spesa affrontata da parte dello Stato di 500 franchi. Per il 1927 il governo stanziò nove mila franchi, che fu possibile prelevare dal fondo del decimo dell'alcol, dato che tra le missioni dell'istituto figurava anche l'«educazione, il rilevamento morale [e] l'opera di difesa contro le conseguenze dell'alcoolismo che si manifestano nell'indole e nel fisico degli adolescenti»²³.

La legge sulla delinquenza minorile

Gli anni Trenta sembrano segnare una svolta nel dibattito e nella concretizzazione degli interventi a favore di una legislazione speciale per i minori. Un primo passo importante, oserei dire d'avvicinamento, fu l'introduzione, nel 1931, della *Legge sulla protezione dell'infanzia* che istituì la creazione, in seno al Dipartimento degli interni, dell'Ufficio per la protezione dei minorenni. Oltre a ciò, si diede vita ai cosiddetti Consigli per i minori. Si trattava di organi consultivi, che avrebbero dovuto essere creati in ogni municipalità, formati da tre a sette membri, tra i quali dovevano obbligatoriamente figurare un rappresentante della Delegazione tutoria e un docente. Anche se l'organo era aperto a tutti coloro che «si dedica[va]no a indagare dove esistono pericoli morali e materiali per i minorenni»²⁴. Particolarmente ben accetti, per non dire auspicati, erano soprattutto medici e docenti. Anche le donne – si disse – potevano essere «utilissime», decretando la loro eleggibilità. I Consigli per i minori fungevano da organo di prevenzione sociale, poiché dovevano vigilare sulla formazione e sulla condotta dei fanciulli pericolanti, nella fattispecie i minorenni abbandonati moralmente ed economicamente, gli orfani, e gli illegittimi. Oltre a ciò, doveva essere l'istanza che proponeva «alla delegazione tutoria o alle altre autorità competenti quali provvedimenti intraprendere nei confronti di minorenni viziosi o delinquenti»²⁵. Tuttavia, le commissioni rimasero perlopiù una dichiarazione di intenti, poiché vennero nominate solo nei comuni più grandi.

Gli anni Trenta segnarono anche il punto più alto raggiunto dal dibattito sulla delinquenza minorile, incalzato – come succedeva nel resto della Confederazione – dalle discussioni innescate dall'adozione del Codice penale federale. In questo periodo, l'idea di creare un corpus legislativo separato per i minori e i tribunali acquistò nuovo vigore. A sottolineare il fatto che si trattasse di una questione che non interessava solo una ristretta élite di «addetti ai lavori», lo dimostra il fatto che il circolo di cultura di Lugano il 23 marzo 1931 organizzò una serata pubblica dedicata alla delinquenza minorile e alla sua repressione. Relatore l'avvocato Bixio Bossi, incaricato di illustrare quali fossero i nuovi principi riformatori. Elemento non trascurabile, è il fatto che la sua relazione fu trascritta, pubblicata e divulgata attraverso *L'Educatore della Svizzera italiana*²⁶, questo per un preciso scopo: coinvolgere nella riflessione ampi strati della popolazione, soprattutto chi aveva stretti legami con la missione educativa, come ci spiega lo stesso Bossi:

²² ASTi, *Atti del Gran Consiglio*, 8.1.1923, p. 294

²³ ASTi, *Atti del Gran Consiglio*, 12.9.1927, pp. 594-5

²⁴ ASTi, *Atti del Gran Consiglio*, 1.6.1931, p.163

²⁵ ASTi, *Atti del Gran Consiglio*, 1.6.1931, p.163

²⁶ B. Bossi, *La delinquenza dei minorenni e la sua repressione*, estratto de *L'educatore della Svizzera italiana*, Lugano, Tip. Rezzonico Pedrini, 1931

«[...] la quistione, la quale da un punto di vista potrebbe ritenersi chiusa ai soli studiosi di dottrine giuridiche o ai soli uomini di legge e funzionari di Stato, si allarga sino a interessare tutte le persone chiamate ad occuparsi dell'educazione dei giovani.»²⁷ [Questo perché] « il diritto penale per i giovani poggia quasi esclusivamente, secondo la dottrina moderna, sul concetto dell'educazione, la quale comprende non solo quelli che sono già incorsi nelle violazioni delle leggi penali, ma anche i molti che per speciali condizioni di ambiente o di natura, vi incorreranno se lasciati a sé»²⁸

Chiaro, insomma, il nuovo indirizzo che si voleva dare al diritto minorile: abolizione della punizione a favore di una correzione e miglioramento del fanciullo, tramite l'educazione. Non andavano trascurate, però, altre misure per «riportare il giovinetto al consorzio civile»:

«nel giovanetto che sbaglia si deve vedere più tosto che un colpevole, un infermo o nell'organismo fisico o nell'entità psichica, affetto insomma di un vizio che bisogna eliminare con un trattamento adeguato: trattamento clinico se si tratta di un'affezione fisica, educativo se si constata che egli è vittima di un'educazione deficiente; correttiva s'egli è affetto di un pervertimento precoce che bisogna reprimere con energiche misure di coercizione»²⁹

Ma l'aspetto più interessante illustrato da Bossi riguarda la consistenza del fenomeno delinquenziale in Ticino, che egli definisce «né frequente né grave». Stando ai dati da lui citati, dal 1925 al 1930 vennero condannati nel Sopraceneri circa 50 minorenni, nel Sottoceneri 22, con una media annua di 14 condanne in tutto il cantone³⁰. A commettere reati, inoltre, erano soprattutto i ragazzi tra i 15 e i 18 anni. Le asserzioni di Bossi confermano il sospetto che la dilagante criminalità tra i giovani ticinesi fosse più una percezione dell'élite borghese che una realtà. Tuttavia, malgrado gli esigui numeri, in ballo c'era – secondo Bossi – una questione di principio e di modernizzazione delle strutture giuridiche.

Dopo anni di discussioni e rinvii, nel 1934 si arrivò finalmente ad approvare la prima legge ticinese sulla delinquenza minorile, che sancì la non imputabilità giuridica del minorenni. Un'esigenza, quella di creare un apparato legislativo appositamente concepito per i minori, fatta propria oramai da tutti gli schieramenti politici. La legge istituì una «giurisdizione duplice», basata cioè sulla collaborazione tra procuratore pubblico e i neonati «Consigli per la correzione e l'educazione dei fanciulli delinquenti». Per ciò che riguarda questi ultimi, erano formati da un presidente (il pretore del distretto in cui era stato commesso il reato), da un docente e da un medico. Stando al progetto di legge approvato, vengono riassunti così le rispettive funzioni e compiti

«il procuratore pubblico è colui che procede tramite ammonimenti castighi e applica il perdono giudiziario, tenta l'opera di redenzione del giovane o della sua rieducazione. Il consiglio è invece un organo giudicante in grado di studiare il colpevole; fa capo un magistrato che applica la legge, un docente che «conosce o può determinare l'intelligenza, le abitudini e le attitudini del prevenuto e a un medico il quale può stabilire se il giovane sia normale o meno, se esso ha bisogno di cure speciali al fine di eliminare quelle tare o anomalie fisiche o psichiche che possono essere la causa determinante di un delitto»³¹

Ma la legge del 1934 non poteva che rappresentare una misura di transizione, dato che nel 1942 sarebbe stato adottato il nuovo codice penale svizzero, al quale tutti i cantoni si dovevano uniformare. Il Nuovo CPS suddivideva i minori in tre differenti categorie, sancendo per loro anche

²⁷ B. Bossi, *La delinquenza*, op. cit., 3-4

²⁸ B. Bossi, *La delinquenza*, op. cit., pp. 3-4

²⁹ B. Bossi, *La delinquenza minorile*, op. cit., pp. 6-7.

³⁰ B. Bossi, *La delinquenza minorile*, op. cit., p. 28

³¹ ASTI, Atti del Gran Consiglio, 18.12.1934, p. 328

una differenziazione di trattamento: da un lato i bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni, per i quali erano previste solo misure educative. Dall'altro, gli adolescenti tra i 14 e i 18 anni, per i quali potevano essere adottate misure educative più severe, con punizioni vere e proprie, che potevano arrivare a una multa o al carcere fino a 1 anno. I minorenni fra i 18 e i 20 anni, invece, venivano equiparati agli adulti ma con pene più ridotte. Per loro teoricamente non era previsto il carcere, bensì l'istituto di correzione. Per questo, in ogni cantone, sarebbe dovuto sorgere una struttura adeguata. Un altro punto essenziale risiedeva nel fatto che il nuovo Codice chiedeva di procedere alla creazione di una speciale magistratura per i minori, lasciando tuttavia piena libertà in materia di procedura d'applicazione e sulle autorità competenti da designare. In questo contesto, nel 1939 l'avvocato Spartaco Zeli fu incaricato di eseguire uno studio legislativo sull'applicazione del codice penale svizzero nel Ticino, da presentare poi alla Commissione speciale istituita dal Dipartimento di giustizia. Il progetto di Zeli prevedeva che il Magistrato dei minori fosse giudice unico per tutti i minorenni fino ai 14 anni, mentre per i ragazzi compresi nella fascia d'età tra i 14 e i 18 anni, l'avvocato riteneva opportuno istituire un organismo diverso, poiché vi erano in gioco pene più severe. In questo caso, infatti, il magistrato veniva affiancato da altre due figure, che secondo lui dovevano essere un medico psichiatra e un docente. Quest'ultimo, poteva essere sostituito da una figura femminile, in considerazione del fatto che «la donna era costantemente impegnata in problemi pedagogici». Inoltre, Zeli considerava la presenza femminile indispensabile nell'istruttoria, soprattutto nei casi di «scostumatezza». Il giurista, infatti, riteneva per esempio che «le minorenni depravate o che sono state vittime di reati contro il buon costume, osano confessarsi solo a una donna, vera infermiera dell'ordine morale»³². Per ciò che concerne la procedura d'inchiesta messa in atto dal giudice, era la seguente: la prima tappa doveva essere un semplice colloquio, una chiacchierata, volta a scoprire l'eziologia criminale del fanciullo. Il secondo passo, invece, era costituito dalla sua anamnesi, basata sui seguenti criteri:

«L'anamnesi è da considerarsi sotto due aspetti: quello biologico e quello sociologico. 1. Criterio biologico: [...] entrano in linea di conto: tare ereditarie, criminalità degli ascendenti, traumi durante e prima della nascita, età dei genitori al momento della concezione, rango nella sequela dei fratelli, sviluppo biologico ed età biologica, sviluppo sessuale, aberrazioni sessuali, particolarità somatiche (bruttezza, capelli rossi, ecc...) 2. Criterio sociologico: situazione sociale ed economica dei genitori, condizioni di abitazione, rapporti tra di loro, [...], cambiamento frequente nel mestiere e del luogo di lavoro, [...], influenza del cinema o della sala da ballo, genere di lettura, rapporti sessuali.»³³

E proprio legato a quest'ultimo fattore, Zeli sottolinea ancora una volta l'importanza di avere una collaboratrice donna: «solo la donna potrà avere facilmente raggiugli dalla minorenni sulla intima sua vita, sulla condotta sessuale, sulle anomalie psichiche di questa vita, elementi tutti di somma importanza per lo studio della sua criminalità»³⁴. Lo studio di Zeli costituì la base del progetto di legge per la Magistratura dei minori, un progetto che venne presentato e discusso in Gran Consiglio nel 1941. Il dibattito, assai acceso, fu accompagnato da forti opposizioni, legate però soprattutto a singoli articoli o aspetti tecnici. Uno dei pochi a pronunciarsi totalmente contro la magistratura dei minori fu l'onorevole Respini, che riteneva inutile la creazione di un simile organismo, data l'esiguità dei casi in cui sarebbe stata chiamata ad intervenire. Respini non mancò di sottolineare che nei sette anni successivi all'introduzione dei Consigli per i minori (1934) in Ticino vennero celebrati solo sette o otto processi a carico di minori: trovava del tutto inutile, dunque, creare una magistratura permanente per un numero così limitato di casi.

³² S. Zeli, *Delinquenza minorile*, op. cit., p. 29

³³ S. Zeli, *Delinquenza minorile*, op. cit., pp. 32-33.

³⁴ S. Zeli, *Delinquenza minorile*, op. cit., p. 339

Il punto che creò maggiori divisioni fu quello sulle funzioni e i relativi requisiti che doveva possedere il giudice. In particolare, si riteneva inutile il fatto che esso potesse avesse le stesse competenze di un procuratore pubblico. L'onorevole Tamburini chiese che fosse venisse stralciato dal progetto di legge il termine « laureato in legge»³⁵. A lui fece eco il gran Consigliere Cattaneo che vede la necessità di una formazione giuridica solo in un caso limitato:

«La specializzazione in materia penale può essere compresa quando si tratti di stabilire il lato psichico di un individuo, la sua situazione mentale, le eventuali tare ereditarie, ecc., attraverso perizie di un medico specializzato appare difficilmente ammissibile»³⁶.

Dopo una lunga discussione, il progetto di legge venne approvato, mantenendo praticamente intatto il modello suggerito dall'avvocato Spartaco Zeli. Dopo quasi cinquant'anni di proposte e progetti, dunque, nel 1941 il Canton Ticino si dotò finalmente di una Magistratura per i minorenni. L'anno successivo fu nominato il primo giudice dei minori, l'avvocato Giuseppe Bernasconi. Per ciò che concerne la costruzione dell'agognato istituto di rieducazione minorile, invece, si dovette attendere il 1961, quando fu inaugurato il carcere minorile di Torricella.

A mo' di conclusione

In queste brevi pagine si è cercato di illustrare le tappe che hanno condotto la classe politica ticinese a creare un apparato legislativo e un'istanza di giudizio per i minori. Tuttavia, questo rappresenta solo uno dei molteplici tasselli che compongono la tematica e probabilmente non è nemmeno il più interessante. Non siamo infatti in grado di dire nulla sul funzionamento di questa macchina, né sulle figure che fu chiamata a giudicare. Nel nostro discorso, poi, rimangono scoperte svariate questioni importanti. Quella dell'educazione, per esempio. Manca infatti un'analisi approfondita che prenda in considerazione il ruolo svolto dalla scuola e dai suoi operatori. Un ruolo di igiene sociale preventiva, forse, dato che spettava proprio alla scuola segnalare alle autorità la presenza nelle classi di discoli o di « anormali del carattere», come li definiva la psichiatria. Un campo che va sicuramente indagato, ma per il quale ancora non abbiamo a disposizione fonti sufficienti.

³⁵ ASTi, Atti del Gran Consiglio, 4.6.1941, p. 137.

³⁶ ASTi, Atti del Gran Consiglio, 4.6.1941, pp. 137-138.